

Jus Civile


Studi

diretti da F. Addis, R. Alessi, C. Camardi, A.M. Benedetti, V. Caredda,
R. Caterina, M. Confortini, G. D'Amico, G. De Cristofaro, M. Franzoni,
E. Gabrielli, C. Granelli, M. Maggiolo, S. Monticelli, E. Navarretta,
M. Orlandi, S. Pagliantini, P. Sirena, M. Trimarchi, S. Troiano

Monografie

Nicola Rizzo

La causalità civile



Giappichelli

Jus Civile

Studi

diretti da F. Addis, R. Alessi, C. Camardi, A.M. Benedetti, V. Caredda,
R. Caterina, M. Confortini, G. D'Amico, G. De Cristofaro, M. Franzoni,
E. Gabrielli, C. Granelli, M. Maggiolo, S. Monticelli, E. Navarretta,
M. Orlandi, S. Pagliantini, P. Sirena, M. Trimarchi, S. Troiano

Monografie

1

La collana Jus Civile.Studi costituisce lo sviluppo dell'iniziativa avviata nel 2012 con la pubblicazione della rivista telematica Jus civile, fondata dai Professori Rosalba Alessi, Carmelita Camardi, Massimo Confortini, Carlo Granelli e Mario Trimarchi con l'obiettivo di favorire la ricerca scientifica e la sua condivisione su tematiche giusprivatistiche, coniugando l'approfondimento dell'analisi con l'immediatezza dello strumento informatico.

Jus Civile.Studi ospita due Sezioni intitolate rispettivamente "Monografie" e "Raccolte e Atti di convegno" e si propone di stimolare e arricchire il dibattito dottrinale nell'attuale fase di complessità giuridica, in cui il policentrismo normativo e la tutela multi-livello dei diritti si apprezzano in una dimensione sociale ormai globale e digitale.

La Collana è guidata da una Direzione composta da professori ordinari provenienti da numerose Università e si avvale di un qualificato Comitato di revisione e del Comitato di redazione della rivista Jus civile.



Nicola Rizzo

La causalità civile



Giappichelli

© Copyright 2022 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0007-5

Il volume è stato sottoposto a procedura di referaggio con esito positivo nel rispetto del Regolamento della Collana.



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Ad Andrea

Capitolo I

La causalità nella struttura del giudizio di responsabilità civile

Sommario: 1. Un percorso attraverso la responsabilità civile a partire dalla causalità. – 2. Il reticolo di fatti oggetto del giudizio di responsabilità e la loro rilevanza giuridica. – 3. La teoria del doppio nesso causale: «causalità di fatto» e «causalità giuridica». – 3.1. Lesioni contestuali o lesioni a catena di diritti di soggetti differenti. – 3.2. Il problema della rilevanza della serie causale atipica ma prevista e voluta dall'agente. – 3.3. Il problema del giudizio sull'impossibilità della prestazione e dell'indagine sulla relativa causa. – 3.4. Prime conclusioni sulla teoria del doppio nesso causale. – 4. Lo stereotipo della teoria del doppio nesso causale. – 5. Le conseguenze immediate e dirette. – 5.1. Le conseguenze mediate e indirette ma regolari: tra danno estrinseco e criterio dell'indagine eziologica. – 5.2. L'inadempimento plurioffensivo. – 5.3. Il danno necessario e inevitabile. – 5.3.1. Il danno evitabile. – 5.3.2. Le conseguenze normali. – 6. La riapertura del dibattito: Causalità giuridica? – 7. Il problema dell'onere della prova del nesso causale. – 7.1. «Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato» ovvero la necessità di un ordine tra inadempimento, impossibilità della prestazione e danno. – 7.2. «Danno intrinseco» e «danno estrinseco». – 7.3. Prestazione, protezione, «obbligazione senza prestazione», e il problema della distinzione tra «interesse positivo» e «interesse negativo».

1. Un percorso attraverso la responsabilità civile a partire dalla causalità.

La causalità non ha bisogno di presentazioni. Queste poche parole iniziali vogliono, invece, introdurre al senso della ricerca che si propone. La rilettura complessiva del lavoro mi porta a descriverlo come un percorso attraverso la responsabilità civile a partire, cioè dal punto di osservazione della causalità.

La causalità – o meglio il suo oblio – è capace di creare nuove situazioni giuridiche o di amplificare la protezione di interessi già tutelati dall'ordinamento, chiaramente a discapito degli interessi di altri soggetti. Non c'è bisogno, quindi, di rimarcare il peso sistematico del nesso di causalità giuridica.

Del significato sistematico della causalità sarà più interessante analizzare il rovescio; dunque, come la regola di causalità giuridica muti a seconda dei sistemi di norme che deve servire o degli istituti, di un singolo sistema, con cui interagisce.

Questa ricerca vuole contribuire alla costruzione della regola di causalità giuridica propria del sistema di responsabilità civile. Questo presenta una chiara regola generale di causalità: causa è ciò che la scienza di riferimento del fenomeno indagato correla eziologicamente. In altre parole, si qualifica causa per l'ordinamento la sequenza tipica, regolare. La funzione di giustizia correttiva assume, cioè, un modello di normalità della relazione fra gli eventi, che serve tanto per riportare l'equilibrio tra le sfere soggettive quanto per stabilire se l'equilibrio sia stato turbato, quindi sia per determinare l'area del danno risarcibile che, ancor prima, per stabilire l'*an* della responsabilità. Lo scopo della responsabilità poggia, così, sulla regola generale di causalità giuridica, incorporata dal criterio di imputazione della colpa.

L'area dell'eccezionale e dell'atipico non rimane, però, del tutto priva di rilevanza. Accanto alla regola generale di causalità individueremo, infatti, delle regole speciali. Declinate al plurale quanto alla giustificazione sistematica di ciascuna – che si trae dall'istituto che quella causalità richiede, per il suo stesso funzionamento (anzitutto, il dolo e i criteri di responsabilità oggettiva) – queste regole speciali di causalità si risolvono, però, univocamente nell'esigenza di un'attribuzione di rilevanza giuridica alla serie eziologica eccezionale o, comunque, irregolare.

La causalità scientifica e lo scopo della norma sono, quindi, i pilastri su cui è costruita la causalità giuridica.

Causalità scientifica è una espressione generica, poiché ogni scienza ha un suo dibattito sulla causalità, e si interroga sui metodi dell'indagine eziologica. Proprio la prospettiva delle scienze e dell'epistemologia si rivelerà decisiva per riflettere sul significato attuale delle differenti teorie della causalità giuridica.

Nelle pagine che seguono, è dato spazio all'analisi dei contenuti

di discipline diverse dal diritto soltanto se necessario. Spero, al contempo, di essere riuscito a mostrare come proprio la causalità giuridica sia il principale momento di incontro – e di “trattativa” – tra questi saperi e gli scopi dell’ordinamento.

Il giurista si interessa alla causalità, nella prospettiva della politica del diritto, fundamentalmente per scopi prevenzionistici e, nella dimensione del giudizio, per risolvere il conflitto.

Ciascuno di noi, nella sua individualità, si interessa alla causalità, quando si impegna in ragionamenti causali per spiegarsi la vita e il mondo. Se pare eccessiva la decostruzione di Russel¹, ritroviamo tutta la complessità alla base dell’indagine che si sta per intraprendere nelle parole di Freud: «La nostra tanto imperiosa esigenza di causalità si accontenta di ritenere che ogni evento abbia una causa dimostrabile. Non è vero però che fuori di noi la realtà sia questa; anzi ogni evento appare sovradeterminato, risulta l’effetto di più cause concomitanti. Spaventata dall’immensa complessità di ciò che accade, la nostra ricerca prende partito in favore di un nesso piuttosto che di un altro, e vede opposizioni che non ci sono ma sono sorte solo dal laceramento di relazioni più ampie»².

2. *Il reticolo di fatti oggetto del giudizio di responsabilità e la loro rilevanza giuridica.*

L’art. 1229 del codice civile del 1865, ponendosi in stretta continuità con l’art. 1151 del *code civil* del 1804, disponeva che «quantunque l’inadempimento dell’obbligazione derivi da dolo del debitore, i danni relativi alla perdita sofferta dal creditore ed al guadagno di cui fu il medesimo privato, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’obbligazione»³; obliterata la conferma della portata regolativa

¹ B. RUSSEL, *Misticismo e logica e altri saggi*, Milano, 1964, p. 227 s.: «la legge di causalità, come molto di ciò che viene apprezzato dai filosofi, è il relitto di un’età tramontata e sopravvive, come la monarchia, soltanto perché si suppone erroneamente che non rechi danno».

² S. FREUD, *L’uomo Mosè e la religione monoteistica: tre saggi*, 1934-1938, in *Opere di Sigmund Freud*, II, Torino, 1989, p. 426 s.

³ Sull’interpretazione di questa norma, cfr. D. MANDRIOLI, *Le conseguenze*

dell'enunciato anche nell'ipotesi di illecito doloso, l'art. 1223 del codice civile del 1942 ripropone pressoché testualmente l'omologa norma del codice previgente. A proposito della consequenzialità immediata e diretta, la novità rappresentata dall'attuale codificazione non sta nella posizione della regola – che, semplicemente, vien riproposta – bensì nell'ampliamento della sua efficacia, estesa alla responsabilità extracontrattuale dal rinvio operato dall'art. 2056 c.c., a chiusura di un dibattito che aveva impegnato la dottrina nel vuoto normativo anteriore⁴.

La regola dell'art. 1223, affermato il principio dell'integrale riparazione del pregiudizio⁵ – colto nella duplice dimensione del danno emergente e del lucro cessante – ne condiziona il risarcimento alla sussistenza di un rapporto di consequenzialità immediata e diretta con l'inadempimento o il ritardo⁶. Cogliere il significato di tale disposizione necessita, anzitutto, un confronto con gli altri enunciati normativi che, nel sistema della responsabilità di diritto civile, usano una terminologia che appartiene alla dimensione eziologica. Da un lato l'art. 1218 c.c., che determinando il contenuto della prova assegnata al debitore, ne consente la liberazione dalla responsabilità quando dimostri che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è derivata da una *causa* che non gli è imputabile; dall'altro l'art. 2043 c.c., che descrivendo la componente condizionale della fattispecie produttiva dell'effetto obbligatorio con fun-

immediate e dirette dell'inadempimento doloso, in *Riv. dir. comm.*, 1921, I, p. 34 ss.; C.F. GABBA, *Contributi alla teorica del danno e del risarcimento*, in *Nuove questioni di diritto civile*², I, Torino, 1912, p. 186 ss. Sul nesso causale nel torto civile v., soprattutto, G. VENEZIAN, *Danno e risarcimento fuori dei contratti*, in *Opere giuridiche*, I, *Studi sulle obbligazioni*, Roma, 1918, *passim*, e per una prima introduzione al tema p. 34 ss.

⁴G.P. CHIRONI, *La colpa nel diritto civile odierno*², *Colpa extra-contrattuale*, II, Torino, 1906, p. 311 ss.

⁵V., di recente, F. MEZZANOTTE, *La valutazione equitativa del danno*, Torino, 2022, in particolare pp. 7 ss., 320 ss.; G. GRISI, *Il principio dell'integrale riparazione del danno*, in *Le tutele contrattuali e il diritto europeo. Scritti per Adolfo di Majo*, a cura di S. Mazzamuto, Napoli, 2012, p. 167 ss.; T. PELLEGRINI, *Il principio di integrale riparazione del danno*, in *Europa e dir. priv.*, 2020, 1, p. 183 ss. V., inoltre, l'ormai classica indagine di C. SALVI, *Il danno extracontrattuale Modelli e funzioni*, Napoli, 1985, in particolare pp. 23 ss., 47 ss., 97 ss.

⁶V., in generale, U. BRECCIA, *Le Obbligazioni*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1991, p. 635 ss.

zione risarcitoria, attribuisce giuridica rilevanza a qualunque fatto doloso o colposo *cagioni* ad altri un danno ingiusto.

In entrambi gli enunciati, del nesso causale si evoca la necessità senza, però, definirne le condizioni di sussistenza, quindi senza improntare l'essenziale indagine eziologica a un qualsivoglia canone. Diversamente, gli attributi «immediata» e «diretta» connotando la «conseguenza», sembrano specificare quale sia il nesso causale rilevante per l'ordinamento, portando così alla definizione di una regola di causalità giuridica: la questione appare, però, controversa e sarà presa in esame soltanto dopo le necessarie precisazioni⁷.

Nell'illecito che nasce in assenza di un precedente vincolo obbligatorio fra le parti, l'indagine sul nesso eziologico – seguita dall'applicazione dei criteri di imputazione soggettiva o dei modelli di collegamento oggettivo tra l'evento dannoso e il soggetto chiamato a risponderne – è ricerca del responsabile, cioè del soggetto cui addossare il costo del pregiudizio verificatosi nella sfera soggettiva del danneggiato⁸. Guardando alla funzione del nesso causale, non trascorre, del resto, alcuna differenza tra la norma dell'art. 2043 e quella dell'art. 40 c.p.: l'obbligazione risarcitoria nasce a carico di colui che ha commesso il fatto solo se il danno è stato cagionato da quel fatto; nessuno può essere punito come autore di un reato, se l'evento da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione⁹. In entrambe le ipotesi, il nesso eziologico è l'architrave della fattispecie di responsabilità.

In merito alla funzione dell'indagine causale, una marcata diffe-

⁷ Avverte C. SALVI, *Responsabilità extracontrattuale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1249: «La disciplina legislativa della causalità è generalmente considerata ambigua e insufficiente. Della principale norma dettata in materia dal codice civile, l'art. 1223 (richiamato dall'art. 2056), si dubita persino se attenga effettivamente al nesso causale, o non piuttosto alla determinazione del *quantum* del risarcimento».

⁸ Cfr., tra gli altri, SALVI, *op. ult. cit.*, p. 1250; P.G. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni*, 3, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 144; G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile*³, Milano, 2005, p. 711; M. FRANZONI, *L'illecito*², in *Trattato della responsabilità civile*, diretto da M. Franzoni, Milano, 2010, pp. 63 e 67; C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, p. 349.

⁹ CASTRONOVO, *op. cit.*, p. 352, nt. 10.

renza si riscontra, invece, tra la fattispecie dell'art. 2043 e quella dell'art. 1218. Quest'ultima norma, esonerando dalla responsabilità il debitore se questi provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, non pone il nesso eziologico tra gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità¹⁰; tant'è che al creditore basta provare (o allegare) il fatto dell'inadempimento, mentre sarà il debitore a dover dimostrare che l'impossibilità della prestazione non gli è imputabile, quale fatto estintivo dell'obbligazione di cui il credito fatto valere rappresenta il reciproco.

Peraltro, nell'ipotesi in cui l'impossibilità della prestazione dipenda dal fatto di un terzo, la ricerca della causa dell'impossibilità non è volta all'instaurazione di un giudizio di responsabilità nei confronti dell'autore di quella causa, bensì è diretta soltanto a escludere la responsabilità del debitore. Qui, la domanda cui l'indagine eziologica risponde non è non «chi» sia il responsabile ma «se» il debitore sia responsabile, poiché nella fattispecie di inadempimento questi può essere soltanto l'obbligato.

Pertanto, il nesso causale tanto nella responsabilità penale quanto in quella extracontrattuale assolve al compito, fondamentale, dell'individuazione del responsabile dell'illecito; funzione che, se può dirsi adempiuta dall'indagine eziologica anche nella responsabilità per inadempimento, ricopre ai fini di questo giudizio – per le ragioni che si sono evidenziate – un ruolo soltanto eventuale e ancillare.

Dunque, la struttura della fattispecie è la medesima tanto nella responsabilità extracontrattuale quanto nel giudizio sulla responsabilità penale per i c.d. reati di evento¹¹. Incentrando l'attenzione sul rapporto di causalità, si deve guardare, però, non soltanto agli elementi necessari all'instaurazione del giudizio di responsabilità – il fatto doloso o colposo e l'azione od omissione, da un lato, l'evento dannoso ingiusto e l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato, dall'altro – ma ci si deve domandare, anche, fino a dove possa estendersi l'indagine eziologica nel giudizio di responsabilità civile e penale, e per quali fini. In altre parole, occor-

¹⁰ Cfr. BRECCIA, *op. cit.*, p. 639; CASTRONOVO, *op. cit.*, pp. 543, nt. 69, 872.

¹¹ Sul concetto di evento nel diritto penale, cfr. R. BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, Torino, 2010, p. 23 ss.

re interrogarsi circa il termine finale della sequenza causale oggetto della ricerca eziologica del giudice.

Nella responsabilità aquiliana – ma la conclusione vale pure per la responsabilità contrattuale – questo termine finale è rappresentato dall'ultimo evento al quale si riferisca la pretesa risarcitoria del danneggiato. Quest'ultimo evento, nella responsabilità extracontrattuale, si differenzia dall'evento – di solito, ma non per forza, il primo – necessario all'integrazione della fattispecie di responsabilità, proprio per non essere, a differenza del primo, elemento indefettibile della fattispecie.

Nella responsabilità c.d. contrattuale si considera evento qualsiasi fatto – positivo o negativo¹² – che succede all'inadempimento, suscettibile di una stima nel mondo dei valori – patrimoniali o personali¹³ – indipendentemente dalla circostanza che tale fatto integri o meno la lesione di una situazione giuridica meritevole di protezione, elemento non necessario ai fini della rilevanza dell'evento nel giudizio di responsabilità contrattuale, poiché l'antigiuridicità della fattispecie è già segnata dall'inadempimento. In altri termini, nella responsabilità contrattuale l'evento costituisce il secondo termine dell'indagine eziologica anche se non perfeziona – e, per lo più, è proprio così – la lesione di una situazione giuridica meritevole di protezione.

Al contrario, nella responsabilità extracontrattuale, è essenziale che vi sia un evento che costituisca la lesione di un interesse protetto dall'ordinamento; evento che, così caratterizzato, si pone quale elemento necessario all'instaurazione del giudizio; là dove, invece, gli eventi successivi al primo¹⁴ possono non configurare la lesione di una situazione soggettiva protetta, divenendo, cionondimeno, elementi della fattispecie di responsabilità improntata dal fatto dannoso.

Riguardo al problema dell'individuazione di quello che si è definito l'evento necessario all'instaurazione del giudizio di responsabilità, bisogna considerare come talora si determini l'assorbimen-

¹² Cap. V, 5.

¹³ In quest'ipotesi, però, l'evento successivo all'inadempimento dovrà consistere nella lesione di un diritto della persona.

¹⁴ Intendendo per tale il primo evento (successivo alla condotta) lesivo di una situazione soggettiva giuridicamente protetta.

to del primo evento – successivo al fatto doloso o colposo – in un evento susseguente, caratterizzato, rispetto al precedente, dalla maggiore intensità della lesione del medesimo bene giuridico (pregiudicato dal primo evento). Spiega, senza equivoci, la situazione alla quale si sta facendo riferimento, un'ipotesi che – come si vedrà appresso – costituisce un vero e proprio *topos* dell'indagine eziologica nel diritto criminale, ma è pertinente anche alla responsabilità civile: il richiamo è al caso del ferimento seguito dalla morte della vittima, quale esito normale dell'offesa corporale inferta ovvero quale epilogo di una sequenza più complessa, in cui tra gli eventi rilevanti per il giudizio (il ferimento e la morte) si siano inseriti altri fattori, quali l'errore del medico nell'apprestare le cure, o l'incidente in cui rimane coinvolta l'ambulanza che trasporta il ferito all'ospedale, o ancora l'insorgenza di una complicazione che impedisca la guarigione del malato, e così via.

Chiaramente, il fenomeno definito dell'assorbimento potrà determinarsi, solamente, là dove anche l'evento più grave possa essere imputato (quantomeno) oggettivamente all'autore dell'evento (comparativamente) più lieve. Descritta la fattispecie, se ne intuisce già il rilievo nello spazio dell'indagine causale, in cui ci si troverà a fronteggiare, con particolare intensità, il problema del peso eziologico da attribuire a ciascuna concausa.

Uno degli interrogativi, al centro di questa ricerca, è se tra primo e ulteriori eventi vi siano altre differenze, oltre a quella rappresentata dal fatto che il primo evento (in quanto necessario presupposto della responsabilità) divenga giuridicamente rilevante soltanto se lesivo di una situazione soggettiva tutelata, mentre gli eventi successivi al primo siano presi in considerazione dall'ordinamento anche se non violino interessi protetti dal diritto. Ci si chiede, in altre parole, se l'ordinamento e la logica – quindi la logica giuridica del sistema di responsabilità – comportino una differenziazione tra la causalità del primo evento e la causalità degli eventi successivi al primo.

Tornando, ancora, a questo iniziale confronto tra la responsabilità civile e la responsabilità penale, ci interessa capire se, anche nel giudizio penale, emergano degli eventi non necessari all'integrazione della fattispecie di reato ma che, se presenti, divengano rilevanti a un qualche fine, segnando l'esito del giudizio. Su questa strada si incontrano, anzitutto, quegli eventi – anche non voluti dal

colpevole – da cui dipende il verificarsi della condizione che, talvolta, la legge può richiedere per la punibilità del reato (art. 44 c.p.). Per farsene un'idea, si pensi al delitto di induzione al matrimonio mediante inganno, che diventa punibile solo quando il matrimonio viene annullato (art. 558 c.p.), oppure al delitto di incesto punibile se è commesso in modo che ne derivi pubblico scandalo (art. 564, comma 1°, c.p.). In queste ipotesi, il reato già perfetto diviene passibile della pena prevista soltanto al verificarsi di un evento che, infatti, il legislatore qualifica condizione obiettiva di punibilità¹⁵.

Astrattamente, ci si può certamente interrogare sulla relazione causale tra la condotta tipica realizzata dal colpevole e l'evento che integri la condizione, ma non è in questi termini che il legislatore costruisce il rapporto tra il reato e la condizione della sua punibilità¹⁶, e soprattutto la funzione assegnata all'evento, che perfeziona la punibilità del reato, sembra del tutto inconfidente rispetto alla funzione rivestita dall'evento successivo a quello necessario all'instaurazione del giudizio, nella responsabilità extracontrattuale.

Nella costruzione del giudizio di responsabilità penale, l'analogo dell'evento ulteriore della responsabilità extracontrattuale si rivela l'evento che aggrava il fatto-base della fattispecie di reato. I delitti aggravati dall'evento pongono all'interprete delicati problemi di compatibilità con il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione, portando a discutere sull'inquadramento di tali ipotesi normative come reati autonomi ovvero come fattispecie circostanziate del reato-base, con la necessità di risolvere il difficile problema del bilanciamento tra l'evento aggravan-

¹⁵ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale Parte generale*⁸, Bologna, 2019, p. 819 ss.

¹⁶ Sul rapporto tra l'imputazione (oggettiva e soggettiva) e le condizioni obiettive di punibilità, cfr. M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006, p. 17: «Perché si dia un'imputazione di diritto sostanziale è necessario che il fatto ascritto sia addebitabile in qualche modo al soggetto. Se quel fatto può dipendere integralmente dal caso, o dal comportamento di un terzo, esso non si «imputa». Questa è la ragione per la quale, tradizionalmente, si dice che le condizioni obiettive di punibilità (art. 44 c.p.), dipendendo dal caso, non si imputano, ma «rilevano» se si verificano: esse, semplicemente, accadono».

te – ad esempio, la morte o le lesioni come conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 c.p. – e le eventuali circostanze attenuanti¹⁷.

Per quel che qui interessa si deve osservare come, nel significativo dibattito sviluppatosi attorno a queste fattispecie, non vi sia alcuna traccia della necessità – o, semplicemente, della proposta – di una distinzione tra la causalità dell'evento aggravante e la causalità dell'evento delle fattispecie di reato-base. Certo, si potrebbe obiettare che la fattispecie base dei delitti aggravati dall'evento è, solitamente, costituita da un reato di mera condotta: fra le tante ipotesi, si pensi, ad esempio, alla cessione illecita di sostanze stupefacenti accompagnata dalla morte dell'assuntore (artt. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e 586 c.p.). Invero, l'enucleazione di un reato di mera condotta nella fattispecie base, seguito da un evento aggravante collegato causalmente alla condotta tipizzata, suggerisce un'analogia fra queste ipotesi e la responsabilità per inadempimento, in cui la fattispecie – a differenza di quella aquiliana – non è costruita come un illecito di evento¹⁸.

In ogni caso, il punto oggetto dell'interesse di questa ricerca è che, così nella responsabilità per inadempimento come nella responsabilità extracontrattuale, gli eventi che rappresentano le conseguenze, rispettivamente, dell'inadempimento e dell'evento dannoso ingiusto rivestono – nella giurisprudenza e nella letteratura prevalente – uno *status* sistematico autonomo, tanto nella dimensione del danno giuridico – i c.d. danni conseguenza – quanto nella dimensione della causalità (la c.d. causalità dell'evento contrapposta alla c.d. causalità del fatto, o con altre formule la c.d. causalità giuridica rispetto alla c.d. causalità materiale). Non è così, invece, nella responsabilità penale. Significativamente la Cassazione, nella pronuncia sul caso Eternit, affrontando il problema della determinazione della data di consumazione del reato aggravato dall'evento di

¹⁷ Cfr. l'ampia indagine di F. BASILE, *La colpa in attività illecita Un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, Milano, 2005, p. 15 ss.

¹⁸ Una corrispondenza dell'inadempimento ai reati di mera condotta individua CASTRONOVO, *op. cit.*, p. 872, nt. 34. Cfr. anche N. RIZZO, *Inadempimento e danno nella responsabilità medica: causa e conseguenze*, in *N. giur. civ. comm.*, 2020, 2, p. 330.

cui all'art. 434, comma 2°, c.p.¹⁹, sostiene, infatti, che «nulla consente di affermare che nella nozione di evento rientrano solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato e non anche quelli che importano un aggravamento della pena»²⁰.

Nei delitti aggravati dall'evento, dipendendo l'aumento della pena dall'esistenza di un evento connesso causalmente al reato-base, sebbene i penalisti non lo rilevino può dirsi che l'indagine eziologica svolga obiettivamente – ed eccezionalmente – un ruolo nella commisurazione della pena²¹. Normalmente, invece, le conseguenze della responsabilità penale non sono determinate né influenzate dal nesso di causalità, commisurandosi la pena sulla base di criteri tutt'affatto estranei al fattore eziologico. Diversamente, nella responsabilità di diritto civile l'indagine causale non svolge, solamente, la funzione di individuare il responsabile, ma si carica anche del compito di determinare l'area del danno risarcibile, attraverso la selezione degli eventi dannosi rilevanti perché legati, nella logica causale (prescelta dal legislatore), all'inadempimento, alla condotta dolosa o colposa o al fatto attribuito al soggetto sulla base di un criterio di collegamento oggettivo²².

Così, se il fuoco imprudentemente acceso sul terreno del vicino si propaga al magazzino del proprietario confinante, rendendolo inutilizzabile, e se il danneggiato provi di aver, successivamente, dovuto prendere in locazione un nuovo magazzino e di avere dovuto

¹⁹ L'art. 434, comma 1°, c.p. prevede il c.d. reato base: chiunque commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. Il comma 2° prevede l'aggravamento della pena, da tre a dodici anni, se il crollo o il disastro avviene.

²⁰ Cass., 19 novembre 2014, n. 7941, al n. 6.3 della motivazione, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 3, p. 1542 ss., con il commento di L. MASERA, *La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di riflessione*, p. 1565 ss.

²¹ Per ritrovare altre ipotesi normative in cui la causalità rappresenti un fattore determinante nella commisurazione della pena, si deve risalire ad alcune previsioni del codice Zanardelli. V. cap. IV, 1.2.3.

²² La dottrina maggioritaria, sulla base della teoria del doppio nesso causale, riscriverebbe la frase così: perché legati, nella logica causale, all'inadempimento o all'evento dannoso ingiusto.

vendere, a prezzo vile, un suo immobile per far fronte a queste spese impreviste, l'indagine causale non potrà limitarsi alla relazione tra l'accensione del fuoco e l'incendio, ma dovrà estendersi ai successivi eventi della locazione e della vendita, pur essendo questi eventi dannosi ma non ingiusti²³.

Si è già sottolineato in quale limitato senso il nesso causale contribuisca alla individuazione del responsabile dell'inadempimento, marcando, per questa via, una netta differenziazione della responsabilità contrattuale tanto rispetto a quella aquiliana quanto nel paragone con l'illecito penale. Se si guarda, invece, alla funzione di determinare il contenuto del risarcimento del danno, attraverso la selezione degli eventi a tale fine rilevanti, l'indagine causale svolge, nella responsabilità contrattuale, la medesima funzione che si è considerata nell'illecito extracontrattuale.

Così, se il contadino che compra una mucca, poi rivelatasi infetta, a una fiera, domanda la condanna del venditore al risarcimento dei danni derivatigli dalla morte delle sue mucche contagiate dal virus, dalla mancata coltivazione del terreno a seguito della dipartita dei bovini, e dalla perdita del terreno stesso²⁴, la risposta dovrà essere ricercata dal giudice proprio attraverso l'indagine sul nesso eziologico tra la consegna della mucca infetta (inesatto adempimento, *id est* inadempimento) e tutti i successivi eventi dannosi di cui il creditore lamenta il verificarsi²⁵.

Come si vede, anche nel giudizio sulla responsabilità per inadempimento, l'investigazione causale si estende fino all'ultimo evento al quale si riferisca la pretesa risarcitoria del creditore: dunque, tanto nella responsabilità aquiliana quanto in quella contrattuale la ricerca sul nesso eziologico conosce il medesimo termine finale, pur prendendo avvio da un diverso punto d'inizio.

Proprio sulla diversità di questo termine iniziale è il caso, ora, di soffermarsi.

Quando il nesso causale riveste un ruolo al fine di individuare l'elemento condizionante la mancata attuazione del rapporto obbligatorio, la serie causale considerata è quella che unisce il fattore

²³ Per un'analisi di questo caso v. cap. V, 1.

²⁴ R.J. POTHIER, *Traité des obligations*, in *Oeuvres*, I, Bruxelles, 1831, p. 44 s., n. 167.

²⁵ Per un'analisi di questo caso v. cap. V, 1.

estraneo alla sfera soggettiva del debitore e l'impossibilità della prestazione, e non il comportamento del debitore e l'inadempimento, né potrebbe ritenersi diversamente se si considera che l'inadempimento non è un evento, ma la qualificazione giuridica di una condotta. Pertanto, se l'indagine causale non è volta a escludere la responsabilità del debitore, il termine iniziale della catena eziologica è l'inadempimento mentre quello finale è l'ultimo evento al quale si riferisca la pretesa risarcitoria del creditore: si può sintetizzare, allora, dicendo indifferentemente o che la ricerca causale trova, nelle due specie della responsabilità di diritto civile, un diverso termine iniziale (l'inadempimento nell'una, il fatto doloso o colposo nell'altra), o che il fatto nella responsabilità contrattuale – violando il *vinculum iuris* – esprime già l'antigiuridicità della fattispecie.

3. *La teoria del doppio nesso causale: «causalità di fatto» e «causalità giuridica».*

La duplicità di funzioni dell'indagine eziologica nella responsabilità di diritto civile, tesa all'individuazione del responsabile dell'illecito come pure alla determinazione delle conseguenze dannose risarcibili, ha portato, nel nostro ordinamento, a una segmentazione del nesso causale in due tronconi, ciascuno connotato funzionalmente dalla relativa dimensione eziologica: la causalità c.d. di fatto e la causalità c.d. giuridica²⁶. Questa scomposizione della ricerca eziologica ha trovato una compiuta sistemazione teorica nelle opere di Gorla²⁷ e di Realmonte²⁸, alle quali è ora opportuno volgere l'attenzione.

²⁶ Cfr. SALVI, *op. ult. cit.*, p. 1249 ss.; A. PINORI, *La regola della c.d. causalità giuridica. Le conseguenze immediate e dirette e i danni prevedibili*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, diretto da G. Visintini, Padova, 2009, p. 322 ss.; FRANZONI, *op. cit.*, p. 67 ss.; R. PUCCELLA, *Causalità di fatto e causalità giuridica*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Dei fatti illeciti*, a cura di U. Carnevali, Torino, 2011, p. 405 ss.

²⁷ G. GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica: "fatto dannoso e conseguenze"*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, 1-2, p. 405 ss.

²⁸ F. REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, Milano, 1967, in particolare pp. 13 ss., 153 ss.